



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



ISTITUTO COMPRESIVO
"SAURO-GIOVANNI XXIII"



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRESIVO "SAURO-GIOVANNI XXIII"

e.mail ctic8a800e@istruzione.it- PEC ctic8a800e@pec.istruzione.it
Via T. Tasso, 2 – Tel. 095475037- Fax 095473442 - C.F. 93209870877
Cod. Mecc. CTIC8A800E
Sito web: WWW.ICSAURO-GIOVANNIXXIII.EDU.IT
95123 CATANIA

IC SAURO-GIOVANNI XXIII-CATANIA
Prot. 0002257 del 16/03/2020
08 (Uscita)

Catania, 12 Marzo 2020

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

AVVISO: EMERGENZA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTE le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73196&completo=true>

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 25-02-2020 avente oggetto la sospensione delle uscite didattiche e delle visite guidate fino alla data del 15-03-2020;

VISTO Il DPCM del 25 febbraio 2020;

VISTO l'AVVISO di questo IC prot. n° 1775/08 del 26 febbraio 2020;

VISTO Il DPCM del 04 marzo 2020;

VISTO Il DPCM del 08 marzo 2020;

VISTO Il DPCM del 09 marzo 2020;

VISTO Il DPCM del 11 marzo 2020;

VISTO Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

SI COMUNICANO

LE DIRETTIVE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID-19, azioni messe in atto **dall'Istituto Comprensivo "Sauro- Giovanni XXII"**, secondo quanto richiesto dalle Autorità Sanitarie, per prevenire il contagio e la sua diffusione, e

SI DISPONE CHE

in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -**DPCM- del 8 marzo 2020**: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- pubblicato sulla GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e al **DPCM del 9 marzo 2020** pubblicato sulla G.U Serie Generale n. 62 del 09-03-2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che le misure di cui **all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale.**

È inoltre vietata **ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

In ultimo **all'Art. 2** Disposizioni finali:

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del **10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;**

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto, questa scrivente **ritiene di applicare le seguenti misure nei confronti di tutto il personale della scuola** (sono di seguito riportati i punti dell'Art. 1 lettera h) del DPCM 8/3/2020 che interessano le attività scolastiche) :

h) sono sospesi **fino al 3 aprile 2020** i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

Si riportano di seguito i principali punti di maggiore interesse **dell'Art. 1 DPCM del 8 marzo 2020**:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Ed inoltre, come buona prassi per le attività scolastiche:

- sono sospesi gli incontri in presenza con le famiglie o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza;
- nel caso in cui gli incontri in presenza siano assolutamente indispensabili con le famiglie o i fornitori, il personale di questi deve:
 - ✓ non essere stato in contatto diretto con una persona affetta dal Corona Virus;
 - ✓ non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata dal Corona Virus;
 - ✓ non aver recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
 - ✓ non aver conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
- **sarà attuata, la pulizia approfondita dei locali della scuola;**
- **sarà attuata, dall'Ente Locale, mediante l'impiego di prodotti efficaci la sanificazione** di tutte le sedi dell'IC Sauro Giovanni XXIII, che qui si elencano:
 - Plesso Centrale di via T. Tasso, 2 - Uffici Dirigenza, Segreteria e classi di scuola Sec. di I grado;
 - Plesso di via T. Tasso, 1 – classi di scuola Primaria;
 - Plesso di via T. Tasso, 3 – classi di scuola Primaria e Infanzia;
 - Plesso di via D. Chiesa, 5 – classi di scuola Primaria;
 - Plesso di via P. Lioy – classi di scuola Infanzia;
- si raccomanda di attuare le seguenti misure di igiene per evitare le infezioni delle vie respiratorie:
 - lavarsi le mani;
 - coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
 - cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
 - porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
 - evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali;
(adottare queste accortezze anche nel proprio ambito familiare)
- nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie;
- nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al Pronto Soccorso, ma chiamare il numero emergenza 112 e seguirne le istruzioni;
- informare tempestivamente l'azienda qualora si avesse il sospetto di essere entrati in contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero della Salute dell'Assessorato alla Sanità della propria Regione nonché del proprio comune di

residenza.

Per completezza di informazione si informa che **il DPCM del 11 marzo 2020** riguarda essenzialmente la chiusura delle attività commerciali.

Vale comunque la pena di ricordare che la Regione Siciliana con Ordinanza **N° 3 del 08/03/2020** ha disposto di effettuare un censimento per tutti coloro che hanno fatto ritorno sull'Isola.

Infatti, le persone sono tenute a registrarsi nella piattaforma apposita realizzata dall'assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui sopra, abbia fatto ingresso in Sicilia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, **deve osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.**

La mancata osservanza degli obblighi della suddetta Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. Violare le regole imposte dagli Organi di Governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l'emergenza coronavirus è un reato.

Nel raccomandare sempre il rispetto delle suddette disposizioni e quant'altro disposto dal Governo e dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, o da questa scrivente, si porgono distinti saluti.

RSPR
Dott. ing. Concetta Bonanno


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Condorelli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)